

PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA DI RICERCA PER LA TUTELA, LA
VALORIZZAZIONE, LO STUDIO E LA CATALOGAZIONE DEI RINVENIMENTI MONETALI PROVENIENTI DA
POMPEI E DALL'AGER VESUVIANUS

TRA

L'Istituto Italiano di Numismatica, (d'ora in poi "INN") afferente alla Giunta storica nazionale posta sotto la vigilanza del MiC, con sede legale in Palazzo Barberini, via Quattro Fontane, n. 13 – 00184 Roma, C.F. 80193730589, legalmente rappresentato dalla sua Direttrice, Prof.ssa Renata Cantilena, domiciliata per la carica nella sede di cui sopra,

E

Il Parco Archeologico di Pompei, (d'ora in poi "PAP o Parco"), con sede in Pompei (NA), alla Via Plinio n°26, C.F. 90083400631, nella persona del Direttore Dott. Gabriel Zuchtriegel, domiciliato per la carica presso la sede del Parco Archeologico di Pompei;

anche dette congiuntamente le "Parti"

VISTI

1. l'art. 15 della L. n. 241 del 7.8.1990, che prevede che «le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune»;
2. il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28). "Codice per i beni culturali e del paesaggio" e ss.mm. di cui ai DD. Lgs. nn. 156-157 del 24.3.2006 e DD.MM. nn. 62-63 del 26.03.2008, di seguito denominato solo "Codice" e specificamente:
 - a) l'art. 118 secondo cui l'allora Ministero per i Beni e le Attività culturali può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
 - b) l'art. 119 secondo cui l'allora Ministero per i Beni e le Attività culturali può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
 - c) gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca), 111 cc.1-2-3,

- 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione);
3. il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, recante l' "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";
 4. il Decreto Ministeriale del 23.01.2016 in materia di "riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208";
 5. il Decreto Ministeriale – Repertorio Decreti n. 15 – del 12 gennaio 2017 e ss.mm.ii (GU 10.3.17), in materia di "adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura...";
 6. visto il Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 15 Marzo 2024, N. 57 - Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, entrato in vigore in data 18.05.2024;
 7. i compiti assegnati all'IIN dalla legge e dallo Statuto (D.P.R. 22 gennaio 1970, n. 71), sulla base dei quali l'Istituto promuove ed esegue ricerche nel campo della storia della moneta, della numismatica e della storia economica, e a tal fine collabora con le Soprintendenze, con i Musei, le Università, gli Enti di ricerca, sia italiani che stranieri;
 8. il DPR del 22 giugno 2023 n. 108 relativo al Regolamento di modifica al DPR del 11 novembre 2005 n. 255 recante "Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici", (G.U. n. 187 dell'11/08/2023);
 9. l'art. 3 dello Statuto del PAP che prevede, tra l'altro, tra le proprie attività, lo svolgimento di *"attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi"* (lett. g) nonché lo svolgimento di *"ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria"* (lett. h) e la collaborazione ad *"attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri Uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curricolari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività"* (lett. i);

PREMESSO CHE

- il MIC ha tra le principali competenze la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, la promozione delle attività culturali, nonché le ulteriori funzioni attribuite allo Stato in materia di beni culturali e paesaggistici, spettacolo, cinema, audiovisivo e turismo, secondo la legislazione vigente e ai sensi dell'art. 1 del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;
- il PAP è un Istituto del MIC di rilevante interesse culturale, dotato di autonomia speciale che esercita le proprie competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica
- l'IIN è un Istituto di rilevante interesse culturale vigilato dal Ministero della Cultura, e regolato dallo statuto approvato con D.P.R. 22 gennaio 1970, n. 71;
- tra le iniziative di collaborazione che le Parti possono mettere in atto ci sono gli accordi relativi ad attività di pubblicazione scientifiche, nonché la collaborazione a progetti di ricerca per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali;
- è interesse comune delle Parti, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo, della tutela e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica e statutaria;
- è volontà delle Parti mettere in campo strategie per la tutela e la valorizzazione, la conoscenza e la catalogazione dei beni culturali, nel caso specifico del presente accordo, dei rinvenimenti monetali da scavi archeologici effettuati in area vesuviana per mezzo di studi, ricerche, pubblicazioni e progetti congiunti per la valorizzazione e la fruizione del suddetto patrimonio;
- l'IIN intende collaborare con le proprie risorse e competenze umanistiche e tecnico-scientifiche di cui dispone, nonché attraverso accordi specifici stipulati con Atenei nazionali e internazionali impegnati in attività di ricerca e studio nel sito di Pompei e nell'*ager vesuvianus*;
- l'IIN che dal 2005 si occupa della pubblicazione dei rinvenimenti monetali di Pompei (Collana 'Studi e Materiali') intende proseguire e rilanciare questo progetto editoriale, d'intesa con il PAP e con la collaborazione e nel rispetto degli studiosi impegnati in ricerche di numismatica pompeiana;

CONSIDERATO CHE

- «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, del Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio»



stesso (art. 6, co. 1°, del Codice);

- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conoscenza, la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11°, del Codice, secondo le proprie competenze;
- è volontà del PAP di provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio numismatico;
- il presente protocollo d'intesa configura un modello organizzativo fra le Parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;
- tale modello organizzativo trova conferma anche nella disciplina europea (direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24) e nella conseguente disciplina italiana d'attuazione (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici sono anche gli «organismi di diritto pubblico» in quanto soddisfano i requisiti indicati (art. 3, co. 1°, lett. d, d.lgs. n. 50 del 2016);
- in base all'indicata disciplina (europea e italiana), «un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione» (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);
- è interesse comune delle Parti, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione del patrimonio numismatico, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
- le attività previste dalla presente convenzione sono da intendersi come deputate ad assicurare gli scambi di esperienze e di collaborazioni professionali necessari al reciproco supporto e alla migliore attuazione di principi generali di leale cooperazione istituzionale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività.



Art. 1

(PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

Art. 2

(OGGETTO ED OBIETTIVI)

2.1 Lo scopo del Protocollo di intesa è lo sviluppo di forme di collaborazione, tra il PAP e l'IIN, per lo svolgimento di programmi e progetti di ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla promozione, alla valorizzazione e alla divulgazione dei risultati delle ricerche nel campo dei Beni numismatici rinvenuti a Pompei e nell'*ager vesuvianus* (territorio di competenza del PAP), sui temi della ricerca numismatica e archeologica (rinvenimenti monetali, modi d'uso e circolazione della moneta antica) e della storia economica del mondo antico;

2.2 Il raggiungimento di questi obiettivi avverrà attraverso la realizzazione di progetti inerenti i seguenti punti:

- ricerche di archivio e bibliografiche;
- attività di fotografia, schedatura, catalogazione e studio di Beni numismatici;
- pubblicazioni

La collaborazione, inoltre, si prefigge di cogliere le opportunità offerte da programmi di finanziamento, pubblici e/o privati, regionali, nazionali e internazionali, concordando di volta in volta modalità, ruoli e compiti della partecipazione congiunta.

Tutte le attività citate saranno precedentemente concordate con i referenti del PAP e con i titolari di Concessioni per scavo e ricerche che operano nel territorio di competenza del Parco.

Art. 3

(IMPEGNO DELLE PARTI)

1. Per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 2 del presente Atto, ciascuna Parte mette a disposizione dell'altra le conoscenze, le competenze e le risorse umane e strumentali di cui dispone necessarie al compimento delle attività congiunte.

2. L'IIN s'impegna a mettere a disposizione le competenze scientifiche e complementari a quelle dei PAP relative ad attività di ricerca inerente all'analisi, allo studio e alla pubblicazione di beni numismatici. Inoltre, garantirà la disponibilità di strutture tecniche e spazi virtuali per le finalità previste dal Progetto,

4. il PAP s'impegna a:

- mettere a disposizione la propria documentazione (relativa a documenti di archivio, dati del contesto archeologico di provenienza delle monete, schedature, registri di immissione, riprese fotografiche, etc) per le sole finalità del Progetto;
- fornire la cartografia informatizzata aggiornata che costituirà la base per la georeferenziazione dei rinvenimenti di moneta.

Art. 4

(REFERENTI SCIENTIFICI)

Per le Parti che partecipano all'accordo e alle attività in essere, i responsabili scientifici e organizzativi, a seconda degli specifici ambiti di competenza individuati dalla presente convenzione sono:

- per l'IIN, la prof.ssa Renata Cantilena, in qualità di Direttrice dell'IIN;
- per il PAP, Dott.ssa. Ilaria Cangiano, Funzionaria Archeologa;

Art. 5

(USO E DIFFUSIONE DEI RISULTATI)

L'uso e la diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le *mission* degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

Si stabilisce:

- che le attività del presente Protocollo saranno sintetizzate in una relazione generale contenente ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento semestrale contenente i *report* relativi alle attività *in situ*;
- che le modalità di uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto e la pubblicazione dei dati andranno preventivamente concordate e autorizzate.

Art. 6

(DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

6.1 Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le Parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe, ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

6.2 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del *know-how* generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle Parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivono oltre la data di scadenza della presente Convenzione.

Art. 7

(RISERVATEZZA)

7.1 Ogni Parte deve:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate di ciascun'altra Parte;
- non utilizzare alcuna delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente Protocollo;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle Parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro parte secondo il presente Protocollo (Rappresentanti);
- fare tutto il possibile entro limiti ragionevoli per assicurare che i Rappresentati seguano i sotto citati articoli 8.1 e seguenti.

7.2 Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo rimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza del presente accordo.

7.3 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR, ossia di mantenere la segretezza delle informazioni riservate di ciascun'altra parte.

Art. 8

(RICERCA E PUBBLICAZIONE)

8.1 L'obiettivo fondamentale delle Parti è condurre attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.

8.2 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione non potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta del PAP.

8.3 Le suddette istituzioni riconoscono la possibilità di ricorrere a collaboratori e *partner*, previa autorizzazione scritta del PAP, in qualsiasi pubblicazione riguardante la ricerca del Progetto o in

qualunque fase di indagine che richieda competenze aggiuntive. Pubblicazioni congiunte e *report* prodotti dal PAP mostreranno i nomi e i loghi sia del Parco Archeologico che degli altri enti coinvolti ed elencheranno inoltre i nomi di tutti i partecipanti.

8.4 L'uso e la diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le *mission* degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

8.5 In sintesi si stabilisce che:

- le attività del presente Protocollo saranno sintetizzate in una relazione generale con ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento semestrale contenente un *report* delle attività *in situ*;
- una copia della documentazione relativa alle attività prodotte e ai loro esiti andrà consegnata in forma cartacea e digitale al PAP che ne conserverà i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge;
- le modalità e uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto andranno preventivamente concordate e autorizzate.

Art. 9

(PUBBLICITÀ)

9.1 Le Parti accettano di lavorare insieme con l'obiettivo di preparare la pubblicità o il materiale promozionale in relazione al Programma e accettano che venga diffuso materiale idoneo che pubblicizzi il Programma e la partecipazione delle Parti.

9.2 Nessuna delle Parti userà il nome, il marchio o il logo di qualsiasi altra Parte senza previa approvazione scritta di tale Parte.

9.3 Le Parti accettano che la pubblicità o i materiali promozionali includano i nomi di tutti gli Enti coinvolti.

Art. 10

(DURATA)

10.1 La validità del presente Atto è di 5 anni a partire dalla data di sottoscrizione, al termine del quale dovrà essere espressamente rinnovato per iscritto.

10.2 Al presente Protocollo possono aderire, previo consenso delle Parti, altre istituzioni la cui adesione sia ritenuta utile al conseguimento e/o ampliamento e/o potenziamento degli obiettivi della presente convenzione.

10.3 Le Parti possono recedere dal presente Protocollo con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via pec. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 11

(ONERI)

11.1 Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari per il PAP e per l'IIN.

Le Parti si riservano, in merito a specifici progetti e attività che si caratterizzano per la particolare complessità inerenti all'attuazione della presente convenzione, di integrare le condizioni previste nel presente Protocollo, sottoscrivendo appositi accordi integrativi.

11.2 Le Parti ribadiscono che l'eventuale finanziamento di specifici progetti è concordato tra le stesse in accordi bilaterali o negli stessi accordi integrativi; non saranno in nessun caso addebitate al PAP o all'IIN voci di costo che non siano state previamente concordate e formalmente approvate dagli stessi nonché disciplinate dai singoli progetti contemplati dai suddetti accordi.

11.3 Ciascuna Parte provvede, pertanto, alla copertura delle spese derivanti dallo svolgimento della propria attività e in ogni caso non vi sarà alcun onere a carico del PAP o dell'IIN.

Art. 12

(GARANZIA ASSICURATIVA)

12.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 9.4.2008, n. 81, integrato con il D. Lgs. 3.8.2009, n. 106 ss.mm.ii si stabilisce che le Parti assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del proprio personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.

12.2. Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n 81 e s.mm.ii. sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia, nonché dalla propria organizzazione interna.

12.3 Il personale delle Parti contraenti sarà tenuto ad uniformarsi alle leggi, ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al sopra citato D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria

ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente, integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza della sede ospitante fornirà, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito, sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

12.4 Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

12.5 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Protocollo, verrà impegnato a svolgere le attività. Non potranno, in ogni caso, essere imputate al PAP conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili.

12.6 Per ogni aspetto operativo, i gruppi di lavoro ed esterni che frequentano l'area archeologica dovranno attenersi alle vigenti normative e alle disposizioni fornite dal PAP in merito a tempi, modalità e garanzie di sicurezza per operatori.

12.7 L'IIN solleva da ogni responsabilità il PAP per eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale.

Art. 13

(CONTROVERSIE)

13.1 Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. In caso di mancata risoluzione bonaria della controversia, la legge applicabile è quella italiana ed il Foro giuridico è quello di Torre Annunziata.

Art. 14

(TRATTAMENTO DEI DATI)

14.1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, ai fini della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne

facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti. Delegati/autorizzati al trattamento è il responsabile di vertice di ciascuna Parte.

14.2 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

14.3 I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

Art. 15

(DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI)

La presente convenzione è redatta in n. 1 esemplare digitale che le Parti, sottoscrivendola digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

L'imposta di bollo, se dovuta, sarà assolta in modo virtuale dall'INN che, a seguito di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13/12/2018, provvederà a versare all'erario l'intero importo. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Art.16

(RINVIO)

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Per il Parco Archeologico di Pompei,

f.to dr. *Gabriel Zuchtriegel* (*)

Per l'Istituto Italiano di Numismatica

f.to prof.ssa *Renata Cantilena* (*)

() Sottoscrizione digitale, ai sensi del Dlgs. n. 82/2005 e smi.*

